

## DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

**Oggetto: L.R. n. 35/2016, art. 10, D.G.R. n. 1065/2018 e D.G.R. n. 1723/2018. Fondo di solidarietà - Modalità e tempi per la presentazione delle richieste di contributo per gli interventi relativi all'annualità 2018.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'art. 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, articolo aggiunto dall'art. 13 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 19;

### DECRETA

- *di approvare l'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alle modalità e ai tempi per la presentazione delle richieste di contributo per gli interventi concernenti il Fondo di solidarietà 2018 di cui alla Legge regionale n. 35/2016, art. 10 a copertura parziale o totale delle spese ammissibili relative ai servizi erogati nell'anno 2018;*
- *di dare atto che dal presente decreto non deriva impegno di spesa a carico del Bilancio di previsione 2019/2021 – annualità 2019;*

*Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche;*

*Avverso il presente decreto può essere presentato ricorso innanzi alle competenti autorità giurisdizionali entro i termini previsti dalla normativa vigente.*

*Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990.*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Giovanni Santarelli)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.  
28 dicembre 200, n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- L.R. n. 35/2016, art. 10 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017/2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2017);
- DGR n. 1065 del 30/07/2018 - “Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10”.
- DGR n. 1723 del 17/12/2018 – “Disposizioni integrative alla DGR 1065/2018, recante: “Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10”.

### Motivazione

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1065/2018, ha approvato i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10. Con la succitata DGR n. 1065/2018 si è stabilito di destinare il “Fondo” di che trattasi a parziale o totale copertura delle spese di compartecipazione a carico dei Comuni nel pagamento delle rette per il ricovero nelle seguenti strutture sociosanitarie residenziali per la tutela della salute mentale:

- Comunità protetta h24 – livello assistenziale codice SRP3.1.1 – 70% a carico del SSR e 30% quota compartecipazione in carico all’utente/comune;
- Comunità protetta h24 – livello assistenziale SRP3.1.2 – 70% a carico del SSR e 30% quota compartecipazione in carico all’utente/comune;
- Comunità protetta h12 – livello assistenziale codice SRP3.2 – 40% a carico del SSR e 60% quota compartecipazione in carico all’utente/comune;
- Gruppo appartamento – livello assistenziale SRP3.3 – 40% a carico del SSR e 60% quota compartecipazione in carico all’utente/comune.

Con deliberazione n. 1723/2018 la Regione ha provveduto ad integrare la DGR n.1065/2018 precisando che nell’ambito delle strutture per le quali si può beneficiare del contributo vanno considerate anche:

- I nuclei dedicati a persone con disturbi mentali all’interno di altre tipologie di strutture, in relazione ai quali è previsto l’impiego di risorse professionali e finanziarie sanitarie, come da relative convenzioni o accordi intercorsi tra i servizi territoriali sanitarie sociali. Il livello assistenziale socioriabilitativo è riferito alle strutture e quote di compartecipazione indicate nella DGR n.1331/2014;
- Le comunità per persone con disturbi mentali (CADM), livello assistenziale SRP3.3 – 40% a carico del SSR e 60% quota compartecipazione in carico all’utente/comune.

La DGR n.1065/2018 prevede altresì, che con apposito decreto del dirigente della competente Struttura regionale competente, vengono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di rendicontazione da parte dei beneficiari

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.

*Il Responsabile del Procedimento*

*(Dott. Gianluca Causo)*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.  
28 dicembre 200, n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.



## **ALLEGATI**

Allegato A: “L.R. n. 35/2016, art. 10, D.G.R. n. 1065/18, D.G.R. n. 1723/2018. Modalità e tempi per la presentazione delle richieste di contributo per gli interventi relativi al Fondo di solidarietà - annualità 2018.”



**L.R. n. 35/2016, art. 10, D.G.R. n. 1065/2018, D.G.R. n. 1723/2018. Modalità e tempi per la presentazione delle richieste di contributo per gli interventi relativi al Fondo di solidarietà - annualità 2018.**

### **Premessa**

Con DGR n. 1065/2018 “Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10” e con DGR n.1723/2018 “Disposizioni integrative alla DGR 1065/18” la Regione ha approvato i criteri di riparto e le modalità attuative del “Fondo di Solidarietà” istituito con LR. 35/2016, art.10 destinato a totale o parziale copertura della quota di compartecipazione a carico del Comune/utente in riferimento alle rette di ricovero per le strutture residenziali e semiresidenziali dell’area salute mentale di cui alla Legge regionale n.21/2016.

Con il presente atto vengono di seguito individuate le procedure amministrative da porre in essere per la realizzazione dell’intervento relativo al “Fondo di solidarietà” – annualità 2018 (01/01/2018 – 31/12/2018) in attuazione delle DGR n.1065/2018 e DGR n.1723/2018 di cui sopra.

Le risorse rese disponibili dal Bilancio 2019 vengono ripartite pertanto a copertura parziale o totale delle spese ammissibili relative ai servizi erogati nell’anno 2018.

### **Beneficiari**

Beneficiari dei contributi di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale in premessa sono i Comuni tenuti a compartecipare al pagamento di parte della retta di degenza (cd “quota sociale a carico del Comune”) nelle strutture per la tutela della salute mentale, come di seguito specificate.

### **Compartecipazione al pagamento della quota sociale**

In base alla normativa vigente, l’utente assistito, in relazione al proprio ISEE, partecipa al pagamento in tutto o in parte della “quota sociale” della retta, fermo restando l’onere in capo al Comune di residenza di intervenire con proprie risorse nell’ipotesi in cui i livelli di reddito e patrimonio dell’interessato non gli consentano di compartecipare totalmente o parzialmente.

### **Strutture e quote di compartecipazione**

In base alle Deliberazioni di Giunta regionale in premessa citate ed alla Deliberazione di Giunta regionale n.1331/2014, le tipologie di strutture considerate e le quote di compartecipazione possono essere sintetizzate come indicato di seguito:

Livello assistenziale e codice	Denominazione struttura	Quota a carico SSR	Quota compartecipazione dell’Utente/Comune	Quota Totale
Socioriabilitativo SRP3.1.1	Comunità Protetta H24	€ 80,50	€ 34.50 (30%)	€ 115,00
Socioriabilitativo SRP3.1.2	Comunità Protetta H24	€ 64,40	€ 27,60 (30%)	€ 92,00
Socioriabilitativo SRP3.2	Comunità Protetta H12	€ 22,00	€ 33,00 (60%)	€ 55,00
Socioriabilitativo SRP3.3	Gruppo	€ 10,80	€ 16,20 (60%)	€ 27,00

	Appartamento			
Socioriabilitativo SRP3.3	CADM (Comunità per persone con disturbi mentali) <i>assimilate</i> a "Gruppo appartamento"	€ 10,80	€ 16,20 (60%)	€ 27,00

### **Nuclei dedicati a persone con disturbi mentali all'interno di altre tipologie di strutture**

La DGR n.1723/2018 stabilisce inoltre che i Comuni possono richiedere il contributo per il Fondo solidarietà anche per le persone inserite presso i "Nuclei dedicati a persone con disturbi mentali all'interno di altre tipologie di strutture" in relazione ai quali è previsto l'impiego di risorse professionali e finanziarie sanitarie, come da relative convenzioni o accordi intercorsi tra servizi territoriali sanitari e sociali.

Il tipo di struttura e il relativo codice, in assenza di indicazioni dalle DGR n.1065/2018 e DGR n.1723/2018, devono essere indicati dal Comune tra quelli previsti dall'Allegato C della DGR n.1331/2014 – SALUTE MENTALE sulla base delle indicazioni riportate nella convenzione o accordo di cui sopra. La Regione Marche prenderà in considerazione la quota di compartecipazione per un importo massimo giornaliero di €. 34,50

Qualora la quota di compartecipazione dell'utente/Comune effettiva indicata dal Comune fosse superiore alla quota prevista dalla tipologia di struttura inserita nella prima colonna (Livello assistenziale e codice) per calcolare il contributo regionale si terrà conto della quota di compartecipazione dell'utente/Comune regionale inserita nell'Allegato C della DGR n.1331/2014 della struttura indicata dal Comune.

### **Coordinamento e supporto tra i Servizi**

Il Servizio sociale del DSM - che ha la presa in carico degli utenti inseriti nelle strutture sopraindicate - supporta la procedura di compartecipazione attivando un coordinamento con il Servizio sociale del Comune territorialmente competente.

### **Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo**

A) Presentazione e trasmissione delle domande dai Comuni agli Ambiti Territoriali Sociali.

Il Comune trasmette la richiesta di ammissione ai benefici di cui alle D.G.R. n. 1065/18 e D.G.R. n. 1723/ 2018 all'Ente capofila dell' Ambito Territoriale Sociale territorialmente competente entro il 17 maggio 2019, secondo modalità concordate con l'Ambito Territoriale Sociale stesso, utilizzando l'apposito modulo "*Dati fondo solidarietà.xlsx*" in formato elettronico che viene inviato via PEC insieme al presente decreto a ciascun Ambito Territoriale Sociale.

La richiesta deve contenere, per ogni utente, i seguenti dati:

- Iniziali cognome e nome utente;
- Data di nascita utente;
- Sesso utente;
- Ammontare ISEE utente (DSU 2019), così come stabilito dal Decreto Interministeriale n. 138 in data 13.04.2017 e s.m.i., del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- Indicazione dell'Area Vasta del Dipartimento di Salute Mentale che ha la presa in carico;
- Tipologia e denominazione struttura, completa di indirizzo;

- Importo giornaliero della retta della struttura così come determinata con DGR 1331/2014 o da apposita convenzione con l'ASUR;
- Importo giornaliero della quota parte della retta per la quale, ai sensi della DGR 1331/2014 o della convenzione, è stabilita la compartecipazione Utente/Comune;
- Numero giorni di degenza nell'annualità considerata (2018);
- Importo complessivo retta nell'annualità considerata (pari all'importo della retta giornaliera moltiplicato per i giorni di degenza);
- Importo complessivo della quota parte della retta a carico dell'Utente/Comune nell'annualità considerata (pari all'importo della quota parte giornaliera moltiplicato per i giorni di degenza);
- Somma complessiva pagata dall'Utente per l'annualità considerata.
- Somma complessiva pagata dal Comune per l'annualità considerata.

Nella domanda dovranno essere altresì indicati gli estremi con il relativo importo delle fatture emesse dalla struttura in relazione alle spese in parola, nonché gli estremi delle quietanze o delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento, con i relativi importi (o documentazione equivalente).

B) Trasmissione delle domande dagli Ambiti Territoriali Sociali al Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche.

Gli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali - entro il 31 maggio 2019 - provvederanno all'inoltro dei dati riferiti alle richieste di cui al punto precedente al Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche, all'indirizzo PEC: [regione.marche.politichesociali@emarche.it](mailto:regione.marche.politichesociali@emarche.it). Tali dati dovranno essere trasmessi sull'apposito modulo "*Dati fondo solidarietà.xlsx*" in formato elettronico che viene inviato via PEC insieme al presente decreto a ciascun Ambito Territoriale Sociale.

Il modulo di cui sopra dovrà essere ritrasmesso alla Regione, come sopra indicato, nei seguenti formati:

1. un file in formato "p7m" sottoscritto digitalmente dal Coordinatore ATS;
2. un file in semplice formato excel.

Si fa altresì presente che, come stabilito dalla DGR n. 1065/2018:

1. In via transitoria e per gli interventi anno 2018, qualora il Comune interessato non abbia ancora provveduto all'approvazione/applicazione del proprio regolamento per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate (ISEE), ma abbia tuttavia provveduto al pagamento della retta, lo stesso verrà comunque ammesso a finanziamento, ferma restando la trasmissione alla Giunta Regione Marche, per il tramite dell'ATS, dei dati di cui al precedente punto A). La Giunta Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport, provvederà ad effettuare il calcolo della "quota parte sociale a carico del Comune" ed all'assegnazione del relativo contributo in base all'ammontare della stessa sulla base dei criteri di cui al paragrafo "Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà" dell'allegato "A" alla DGR 1065/2018.
2. Nell'ipotesi in cui il pagamento della "quota sociale" a carico del Comune sia stato effettuato unicamente dal soggetto Utente in assenza di regolamento comunale che preveda l'obbligatorietà dell'utilizzazione dell'ISEE, non viene erogato alcun contributo, salva l'adozione di detto regolamento ed il conseguente pagamento di quanto dovuto all'Utente dal Comune entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo (17 maggio 2019).
3. Nell'ipotesi in cui sia il Comune che l'Utente abbiano partecipato al pagamento della "quota sociale" della retta a carico del Comune, si provvederà ad assegnare il contributo di cui trattasi al Comune sulla base dell'importo di detta "quota sociale" secondo i criteri di cui

al paragrafo “Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà” dell’allegato “A” alla DGR 1065/2018, fatto salvo il rimborso da parte del Comune di quanto dovuto all’Utente.

4. Nell’ipotesi in cui alla data di adozione del presente atto non abbia ancora avuto luogo il pagamento di quanto dovuto alla struttura dal Comune per l’annualità 2018, la richiesta di contributo potrà essere presentata solo nel caso in cui il Comune – in base a quanto previsto nel proprio regolamento che preveda l’obbligatorietà dell’utilizzazione dell’ISEE – procederà intanto al pagamento della quota sociale della retta a suo carico in base al predetto regolamento, entro e non oltre la data prevista per la presentazione delle richieste di contributo (17 maggio 2019). La Giunta Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport, provvederà ad effettuare il calcolo della “quota parte sociale a carico del Comune” ed all’assegnazione del relativo contributo in base all’ammontare della stessa sulla base dei criteri di cui al paragrafo “Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà” dell’allegato “A” alla DGR 1065/2018.
5. Nel caso di prestazioni effettuate fuori Regione (e per eventuali quote di compartecipazione superiori a quelle stabilite nel presente atto), la compartecipazione al pagamento della “quota sociale” avviene nel limite massimo delle tariffe previste dalla normativa vigente nella Regione Marche.  
In tali casi il Comune deve produrre, in sede di presentazione della domanda:
  - a) la documentazione attestante l’autorizzazione e l’accreditamento della struttura ubicata fuori Regione;
  - b) l’autorizzazione all’ingresso nella struttura in questione, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.
6. Nel caso di ricoveri ospedalieri ed altre assenze temporanee, per la determinazione della “quota sociale” a carico dell’Utente/Comune, si rinvia a quanto contenuto nelle convenzioni stipulate con i competenti Servizi del Sistema Sanitario Regionale.